


European Sign Industries Association



Dichiarazione Efficienza Ambientale

Regolamento

Revisione 1





Regolamento per DEA Dichiarazione Efficienza Ambientale delle insegne e dei mezzi di comunicazione visiva luminosi e non

art. 1 - Scopo

L'Associazione ESIA, European Sign Industries Association, ha elaborato il presente Regolamento per la Classificazione Energetica ed ambientale delle Insegne e dei mezzi di comunicazione visiva luminosi e non;

il regolamento si applica su base volontaria e vincola il soggetto emittitore a sottoscrivere ed accettare integralmente le regole di seguito specificate.

Obiettivo dell'Associazione è operare, attraverso la diffusione e l'applicazione della DEA, per far divenire il presente Regolamento una Norma e/o una Legge a livello Italiano, Europeo ed auspicabilmente extra europeo.

Si specifica che attualmente il Regolamento non è una Norma e non si pone in concorrenza con esse, essendo volto unicamente a dettare dei parametri per una facile individuazione dell'efficienza ambientale dei prodotti per accrescere la sensibilità ambientale dei produttori di insegne luminose e dei mezzi di comunicazione visiva.

Il presente Regolamento definisce il programma di gestione dell'etichetta per la:

- Classificazione dei consumi del prodotto insegna luminosa sia in termini assoluti (kWh/1000 ore) che per unità di superficie (W/m^2);
- Classificazione dell'impatto ottico generato dal prodotto insegna luminosa (luminanza in cd/m^2 o flusso luminoso in lm);
- Classificazione della riciclabilità del prodotto insegna e dei mezzi di comunicazione visiva (espressa in percentuale).

Ogni azienda aderente al progetto potrà scegliere, a sua totale discrezione, se utilizzare tutte le classificazioni a disposizione oppure solo parte di esse.

ESIA sviluppa la Dichiarazione DEA per "promuovere la tutela ambientale finalizzata ad un uso consapevole dell'energia ed alla riciclabilità degli involucri e dei componenti di insegne luminose e dei mezzi di comunicazione visiva", fissandone la classificazione mediante l'uso di parametri che tengano conto dei progressi tecnologici raggiunti.

Obiettivo della DEA è di rendere facilmente identificabili dall'utente finale e dal legislatore i dati forniti sugli aspetti ambientali dei prodotti mediante la fornitura sul proprio portale dei dati caratteristici sopra descritti.

L'Associazione ESIA si pone l'obiettivo di coinvolgere gli operatori e le associazioni del settore al fine di rendere quanto più accessibile ed intuitiva possibile la comprensione e la verifica dei dati da parte dell'utente finale.

Il presente regolamento verrà riesaminato ad intervalli non superiori ai 24 mesi da un Gruppo di Lavoro incaricato dalla Presidenza ESIA, per mantenerlo sempre al passo con l'evoluzione tecnologica e le possibili estensioni di applicazione.

art. 2 - Principi ispiratori e Norme di Riferimento

Il presente regolamento e la relativa piattaforma applicativa per l'emissione della DEA sono liberamente sviluppati in conformità alle modalità di calcolo descritte negli allegati attuativi del presente regolamento.

ESIA, in assenza di una Norma tecnica, ha adottato autonomamente principi, definizioni ed approssimazioni sulla base dello stato dell'arte, di regolamenti di diversa natura con lo scopo di conseguire un compromesso accettabile tra semplicità di calcolo, accuratezza di misura e facilità di verifica.

art. 3 - Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle insegne luminose ed illuminate di tutti i tipi quali:

A. insegne a cassonetto e light box

- a. con frontale luminoso
- b. traforate a fondo cieco (si illuminano solo caratteri e logo)
- c. con LED a vista

B. insegne luminose a lettere singole a luce diretta e riflessa

- a. a fronte aperto con illuminazione a vista
- b. a fronte chiuso con metacrilato

C. insegne a pannello illuminate

- a. con proiettori LED
- b. a luce radente

D. insegne full LED

- a. LED wall
- b. croci farmacia e parafarmacia

E. grafiche digitali e prespaziate

- a. vetrofanie
- b. grafiche murali
- c. pellicole di arredo e per rivestimenti di arredi

F. supporti flessibili (banner)

- a. striscioni
- b. rivestimenti di facciata

G. targhe e tabelle interne ed esterne

- a. segnaletica direzionale
- b. segnaletica di circolarità (cartelli stradali)
- c. tabelle con funzioni di insegna

d. insegne storiche

H. ambientazioni interne

- a. pannelli decorati
- b. sospensioni
- c. velette

I. supporti POP

- a. espositori componibili
- b. roll-up
- c. bandiere e standardi

art. 4 - Esclusioni

Il presente regolamento è volto alla classificazione delle insegne luminose ed illuminate e dei mezzi di comunicazione visiva sono pertanto esclusi dal campo d'applicazione del presente regolamento i seguenti prodotti apparentemente assimilabili alla categoria interessata al regolamento:

A. prodotti luminosi finalizzati ad altri scopi

- a. oggetti con finalità decorative
- b. catenarie natalizie
- c. lampade segnaletiche

Il presente Regolamento, per quanto riguarda la classificazione dei consumi e dell'impatto ottico, non si applica a mezzi pubblicitari con emissione luminosa inferiore ai 500 lumen.

art. 5 - Corpi illuminanti e definizioni

Sono utilizzabili e classificabili tutti i corpi illuminanti presenti sul mercato:

A. LED

- a. catenarie LED
- b. tubi LED (flex-LED)
- c. strip LED
- d. proiettori LED

B. lampade a scarica a catodo freddo (neon)

C. qualsiasi altra sorgente luminosa legalmente presente sul mercato

Al fine di evitare errori di interpretazione vengono elencate di seguito le definizioni utilizzate per identificare in modo condiviso i corpi illuminati e gli accessori necessari al loro funzionamento:

Al presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. **"sorgente luminosa"**, una superficie o oggetto progettati per emettere radiazioni ottiche, per lo più visibili, prodotte dalla trasformazione di energia. Il termine "visibile" si riferisce a una lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
2. **"illuminazione"**, l'applicazione di luce a una porzione di spazio, ad oggetti o al loro ambiente circostante, in modo che possano essere visibili all'occhio umano;
3. **"illuminazione di accento"**, una forma di illuminazione in cui la luce è orientata in modo da

mettere in rilievo un oggetto, una parte di esso o una parte di un'area;

4. **"lampada"**, un'unità che consiste di una o più sorgenti luminose le cui prestazioni possono essere verificate in modo indipendente. Essa può includere componenti aggiuntivi necessari per l'accensione, l'alimentazione elettrica o il funzionamento dell'unità in condizioni stabili o per distribuire, filtrare o trasformare la radiazione ottica nei casi in cui tali componenti non possano essere rimossi senza danneggiare l'unità in modo permanente;
5. **"attacco della lampada"**, la parte della lampada che fornisce la connessione all'alimentazione elettrica mediante uno zoccolo o un sistema di connessione e che può inoltre servire per mantenere la lampada nello zoccolo;
6. **"portalampada" o "zoccolo"**, un dispositivo che mantiene la lampada in posizione, di solito tramite l'attacco che viene inserito in esso; in questo caso costituisce anche lo strumento di connessione della lampada all'alimentazione elettrica;
7. **"lampada o sorgente direzionale"**, una fonte luminosa con almeno l'80% di emissione luminosa all'interno di un angolo solido di π (3.14) sr (corrispondente a un cono con angolo di 120°);
8. **"lampada o sorgente non direzionale"**, una lampada diversa da una lampada direzionale;
9. **"diodo a emissione luminosa (LED)"**, una sorgente luminosa che consiste di un dispositivo allo stato solido comprendente una giunzione p-n che emette radiazione ottica quando eccitata da una corrente elettrica;
10. **"pacchetto LED"**, un insieme di uno o più LED. L'insieme può comprendere un elemento ottico ed interfacce termiche, meccaniche ed elettriche;
11. **"modulo LED"**, un insieme che incorpora uno o più pacchetti di LED su una piastra a circuiti stampati. L'insieme può avere componenti elettrici (cavi), ottici, meccanici e termici, interfacce e un dispositivo di controllo;
12. **"lampada LED"**, una lampada che incorpora uno o più moduli LED. La lampada può essere munita di attacco;
13. **"unità di alimentazione"**, un dispositivo collocato tra l'alimentazione elettrica e una o più lampade che consente una serie di operazioni legate al funzionamento della lampada, come trasformare la tensione di alimentazione, limitare la corrente delle lampade al valore richiesto, fornire la tensione di innesco e la corrente di preriscaldamento, evitare l'innesco a freddo, correggere il fattore di potenza o ridurre l'interferenza radio. L'unità può essere progettata in modo da collegarsi a un'altra unità di alimentazione di una lampada per svolgere tali funzioni.
Il termine non include:
 - dispositivi di controllo;
 - alimentazione elettrica che converte la tensione di rete in un'altra tensione di alimentazione progettata per alimentare nella stessa installazione sia prodotti per l'illuminazione, sia prodotti il cui obiettivo primario non è l'illuminazione;
14. **"dispositivo di controllo"**, un dispositivo elettronico o meccanico che effettua il controllo o il monitoraggio del flusso luminoso della lampada mediante mezzi diversi dalla conversione di potenza per la lampada, sensori di occupazione, fotosensori e dispositivi di regolazione della luce diurna; inoltre anche i regolatori d'intensità (dimmer) a taglio di fase possono essere considerati dispositivi di controllo;
15. **"unità esterna di alimentazione della lampada"**, un'unità di alimentazione della lampada non integrata progettata per essere montata all'esterno dell'involucro di una lampada o di un apparecchio o per essere rimossa da tale involucro senza danneggiare in modo permanente la lampada o l'apparecchio;
16. **"alimentatore"**, un'unità di alimentazione della lampada inserita tra l'alimentazione e una

o più lampade che ha la funzione principale di limitare la corrente della lampada o delle lampade al valore richiesto;

17. **"apparecchio di insegna"**, un apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce trasmessa da una o più e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le sorgenti e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti di collegamento all'alimentazione elettrica;

art. 6 - Soggetti coinvolti

Sono coinvolti nella gestione della Dichiarazione DEA i seguenti soggetti:

- ESIA in qualità di Associazione che gestisce il presente Regolamento, la Piattaforma attuativa ed il loro aggiornamento;
- i fornitori di apparecchi ed impianti di insegne luminose ed illuminate e dei mezzi di comunicazione visiva luminosi e non definiti UTENTI;
- produttori di apparecchi luminosi e mezzi di comunicazione visiva con le caratteristiche previste dal presente Regolamento;
- commercianti di prodotti con le caratteristiche previste dal presente Regolamento;
- i tecnici terzi che effettueranno i controlli in conformità con le modalità attuative previste negli allegati;
- gli Enti e Pubbliche Amministrazioni che riconoscono il Regolamento;
- i soggetti a cui è intestata la Dichiarazione, di seguito definiti UTILIZZATORI FINALI.

art. 7 - Metodi di misurazione e di calcolo

Premessa

Le informazioni da fornire devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute, come definite nell'allegato A.

a. Misurazione ai fini della classificazione energetica - allegato A

- ESIA fornirà, ad un prezzo concordato, agli UTENTI uno specifico strumento di misurazione così da uniformare le misure rilevate.

b. Modalità di calcolo per la classificazione ottica dei light box - allegato B

- Con l'inserimento sul portale delle informazioni richieste e si otterranno direttamente i valori di luminanza e flusso luminoso.

c. Modalità di calcolo per la riciclabilità - allegato C

- Con l'inserimento sul portale delle informazioni richieste e si otterrà direttamente una classificazione in percentuale della riciclabilità.

art. 8 - Modalità per il rilascio della DEA

Il rilascio della Dichiarazione DEA avverrà esclusivamente dal portale di ESIA con accesso tramite link riservato.

L'UTENTE dovrà collegarsi al portale, accedere all'area riservata mediante i propri user id e password e procedere all'inserimento dei dati come dai passaggi seguendo le istruzioni date dal portale stesso come specificato nell'allegato B.

Il programma, dopo l'effettuazione dei calcoli necessari alla classificazione, consentirà lo scarico di due format di etichetta come specificato nell'allegato E:

- a. Etichetta** da apporre sul prodotto (dimensione minima mm 50x80);
- b. Format A4** stampabile per l'utente finale.

art. 9 - Costi di adesione alla DEA e costi dei crediti

I costi del Programma di Dichiarazione di Efficienza Ambientale sono:

- a.** La quota associativa di ESIA che è comprensiva di 75 crediti;
- b.** Credito per lo scarico del Certificato (dopo i primi 75 Prepagati);
- c.** Acquisto strumento di misura (una tantum al primo anno di adesione) per il calcolo dei consumi.

La quota associativa ed il costo dei crediti saranno stabiliti annualmente da ESIA e saranno comunicati all'UTENTE entro il 30 settembre di ogni anno.

Il mancato rinnovo farà decadere l'UTENTE dall'adesione al programma DEA di Dichiarazione di Efficienza Ambientale con il conseguente distacco dal portale di accesso.

In funzione delle tipologie di insegne il prelievo dei crediti si svolgerà con le seguenti modalità:

- lotto di produzione di piccole insegne di serie (max 30 W) e per produzioni di comunicazione visiva per un numero di almeno 10 pezzi: 1 credito (incidenza di 0,1 crediti ad insegna/prodotto);
- lotto di produzione di insegne di serie (max 120 W) per un numero di almeno 10 insegne: 2 crediti (incidenza di 0,2 crediti ad insegna/prodotti);
- insegne ed elementi di comunicazione visiva singoli: 1 credito.

art. 10 - Responsabilità

A. Responsabilità del gestore ESIA

L'Associazione ESIA in qualità di gestore del Regolamento DEA e della piattaforma applicativa si assicura che:

- a.** ciascun modello per cui viene emessa la Dichiarazione DEA sia corredato da tutte le informazioni richieste ai sensi dell'allegato D;
- b.** qualsiasi pubblicità, comunicazione esterna o indicazione ufficiale non privilegi un modello tecnico specifico o un socio aderente;
- c.** i controlli siano effettuati come da Allegato G, da Tecnici Abilitati Convenzionati con ESIA

B. Responsabilità dell'UTENTE

Gli aderenti al progetto di Dichiarazione DEA, definiti UTENTI si impegnano ad assicurare che i manufatti certificati DEA immessi sul mercato come individuato nell'art. 3 siano:

- a.** corredati da una scheda di prodotto come indicato nell'allegato D;
- b.** corredati del fascicolo tecnico e che questo sia pre-caricato sul portale e sia fornibile alle autorità degli Stati membri, come specificato nell'allegato D;
- c.** qualsiasi pubblicità e comunicazione esterna contenga informazioni reali e non fuorvianti per l'utilizzatore finale e non si ponga in contrasto con gli altri UTENTI partecipanti al progetto;
- d.** se l'insegna è destinata ad essere commercializzata attraverso un punto di vendita o un rivenditore, sull'esterno dell'imballaggio individuale deve essere apposta o stampata un'etichetta realizzata nel formato e con le informazioni di cui all'allegato E.

art. 11 - Procedure di verifica/controllo

I controlli previsti sono effettuati a campione attraverso una procedura automatizzata definita dall'algoritmo del portale.

ESIA si impegna a contrattualizzare tecnici abilitati ai fini della sorveglianza.

Al momento della richiesta della DEA il Programma segnalerà se il manufatto deve essere sottoposto a controllo.

Le tipologie di controlli previsti si suddividono in:

- a. controlli on-line**, corrispondenti al 19% delle Dichiarazioni richieste che verrà eseguito nell'arco delle 24 ore dalla richiesta;
- b. controlli on-site**, corrispondenti all'1% delle Dichiarazioni richieste che verranno eseguiti nell'arco delle 96 ore seguenti la richiesta.



L'UTENTE se non riterrà di poter attendere i tempi necessari ai controlli potrà recedere dall'emissione della DEA, tale procedura non sarà concessa per oltre 3 (tre) volte nell'arco dell'anno

art. 12 - Sanzioni

In caso di esito negativo dei controlli a campione l'UTENTE subirà:

- a.** alla prima infrazione una ammonizione con segnalazione ad ESIA, con l'obbligo di rendere conforme il prodotto e/o l'etichetta;
- b.** alla seconda infrazione una ammenda pari al costo di € 350, con l'obbligo di rendere conforme il prodotto e/o l'etichetta;
- c.** alla terza infrazione una ammenda pari al costo di € 700, con l'obbligo di rendere conforme il prodotto e/o l'etichetta.

Alla quarta infrazione sarà facoltà di ESIA procedere all'espulsione dell'UTENTE dal progetto DEA mediante il blocco delle credenziali per l'accesso alla Piattaforma nonché alla diffida all'utilizzo dei materiali di comunicazione inerenti.



European Sign Industries Association



ESIA

Via Alberto Tallone, 84
00123 Roma (RM)

esia@esiasign.org

esiasign.org



concept & grafica: giopizzigati.com

